



Copia

CITTÀ DI FASANO
CONSIGLIO COMUNALE

N. 116

Registro Deliberazioni

OGGETTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RIAPPROVAZIONE

Il giorno 30 dicembre 2020 alle ore 10,00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città, previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano, in seduta ordinaria di prima convocazione a porte chiuse.

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
ZACCARIA Francesco	P		FANIZZA Giuseppe	P	
SAPONARO Vittorio	P		BIANCHI Vito		A
DE CAROLIS Donato	P		BAGORDO Mariateresa	P	
PACE Giuseppe	P		ZIZZI Tonio	P	
SIMONE Giuseppe	P		FANELLI Vittorio	P	
PENTASSUGLIA Nicola	P		ALBANESE Luigia	P	
MASTRO Franco	P		SCIANARO Antonio	P	
MARZULLI Domenica	P		DI BARI Pasquale		A
PALMARIGGI Pierfrancesco	P		DE MOLA Laura	P	
MARINO Donato	P		LEGROTTAGLIE Loredana	P	
SCHENA Antonia	P				
COLUCCI Giuseppe	P				
MILELLA Cristina	P				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale avv. Vittorio Saponaro.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi

La Dirigente del Servizio Finanziario, dottoressa Marisa Ruggiero, dà lettura della seguente relazione:

“Il Comune di Fasano ha provveduto alla riapprovazione della disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 01.02.2018.

La disciplina del tributo è condizionata dalle innovazioni legislative che hanno riguardato la materia dei rifiuti, in particolare con il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio”)

La legislazione italiana approvata in ossequio ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ha comportato una rilevante modifica in ordine alla definizione dei rifiuti urbani (art. 183 del D. lgs. n. 152/2006) e dei rifiuti speciali (art. 184 del medesimo D. lgs. n. 152/2006) .

Variazioni di rilievo sono intervenute altresì in materia di “competenze dei comuni” (art. 198 del D. lgs. n. 152/2006) non per ciò che attiene la competenza regolamentare in ordine alla disciplina dei rifiuti urbani, ma per la previsione riconosciuta alle utenze domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. (art. 198, comma 2 bis);

Il competente ufficio tributi ha provveduto ad elaborare le proposte di modifica dell'attuale regolamentazione che riguardano:

l'art. 2 – gestione e classificazione dei rifiuti

la soppressione dell'art. 3 (rifiuti assimilati agli urbani)

l'art. 14 (“nuovo” art. 13) – tariffa per le utenze non domestiche

l'art. 19 (“nuovo” art. 18) – agevolazioni rifiuti speciali

In ragione dell'intervenuta variazione classificatoria dei rifiuti, vengono altresì modificati gli allegati al regolamento, con i nuovi Allegati A e A 1) e l'allegato B (recante il dettaglio delle utenze non domestiche).

Per ciò che attiene alla modifica dell'art. 14, si precisa che stessa si riferisce alla definizione di problematiche insorte sugli immobili classificati in Categoria A10 (uffici e studi privati) , rispetto ai quali trova applicazione la tariffa corrispondente alla categoria Cod. n. 3 delle utenze non domestiche. Il criterio applicato è quello già disciplinato, per le utenze domestiche dall'art. 13, comma 6 (modificato con la richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 5/2018).

Si invita, pertanto, l'On.le Consiglio comunale a deliberare in merito e ad approvare le modifiche sopra esposte”.

Escono dall'aula i consiglieri: Pace, Marino, Colucci, Scianaro e De Mola. Consiglieri Presenti n. 16

Non avendo alcun consigliere chiesto la parola, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione che, in seduta pubblica e per appello nominale, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 16

CONSIGLIERI ASSENTI: N. 7 (Pace, Marino, Colucci, Bianchi, Scianaro, Di Bari e De Mola)

CONSIGLIERI ASTENUTI: N. //

VOTI FAVOREVOLI: N.16

VOTI CONTRARI: N.//

Stesso esito consegue la votazione per l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui ha dato lettura la Dirigente del Servizio Finanziario;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi da parte del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ;

Visto l'art. 42 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione anche per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. Per le ragioni sopra esposte e in questa sede integralmente richiamate, di approvare le modifiche al testo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), quali descritte nella parte narrativa del presente provvedimento, come da allegato, parte integrante e sostanziale;
2. Di riapprovare, pertanto, il testo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;
3. Di conferire alla presente deliberazione l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 116 del 30 dicembre 2020)

Fto Il Presidente del Consiglio comunale

Avv. Vittorio Saponaro

F.to Il Segretario Generale

Dott. Alfredo Mignozzi

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Fasano dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al c. 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Fasano, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI -

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b. ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c), d) e e).
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice civile;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dall'art. 184 bis del D. lgs. n. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.

Art. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile

abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

5. Per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, così come previsto dall'art. 39, comma 1, della Legge 22.2.1994, n. 146, si rimanda alla delibera di assimilazione del Consiglio Comunale del 29.5.1995, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Fasano relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 7 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 647, della L. n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al mq superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al mq inferiore.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al c. 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al c. 1 del presente art.. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al c. 1.

Art. 8 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato I al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 %, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31 e s.m.i.. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al c. 3.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. L'Amministrazione Provinciale dovrà corrispondere al Comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente una commissione sulle somme rimosse ai sensi dell'art. 19, c. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 oltre al rimborso delle relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.
7. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, nelle more della gestione del servizio rifiuti a livello di ARO.

Art. 9 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

Art. 10 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 22, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.
2. Sono fatte salve diverse e documentate dichiarazioni dell'utente, con le quali possono essere esclusi dal computo di cui al c. 1:
 - a) Soggetti residenti a Fasano e domiciliati altrove, con contratto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, dietro presentazione di contratto di locazione e/o altra documentazione probante il domicilio fuori sede (p. es. assegnazione di alloggio di servizio per i militari);
 - b) Studenti residenti a Fasano, fuori sede per almeno 6 mesi, dietro presentazione di contratto di locazione e/o altra documentazione probante il domicilio fuori sede;
 - c) Soggetti residenti a Fasano, degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno.
3. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
4. **Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari delle categorie catastali C2, C6 e C7.**
5. Alle unità immobiliari definite "pertinenza" dell'abitazione principale, ai sensi del precedente comma 4), si applica la sola quota fissa della tariffa corrispondente al nucleo familiare di riferimento.
6. Per gli immobili, identificati catastalmente nelle categorie C1 e C3, detenuti da persona fisica non titolare di partita iva, si applica la tariffa, nella sue componenti fissa e variabile, corrispondente alla categoria Cod. nr. 3 delle utenze non domestiche.
7. Per le utenze domestiche appartenenti a soggetti residenti nel Comune, ma diverse dall'abitazione principale, si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di residenza o, se più favorevole, il criterio di un occupante ogni 25 mq.
8. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 25 mq.

di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore) o, in alternativa, quello documentato/certificato dall'utente. Ulteriori dichiarazioni successive alla prima vanno ripresentate solamente in caso di variazione.

9. Resta ferma la possibilità per il Comune di Fasano applicare, in sede di accertamento, il dato superiore che scaturisce dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari in tributo è corrisposto, nella sue componenti fissa e variabile, in misura direttamente proporzionale alla composizione dei singoli nuclei familiari.
12. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato I, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. **Per gli immobili identificati catastalmente nella Categoria A 10 (uffici e studi privati), non destinati all'uso e pertanto privi di beni mobili, si applica la tariffa corrispondente alla categoria Cod. n. 3 delle utenze non domestiche.**

Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Detto dato è desumibile dal certificato di iscrizione alla CC.I.AA. e/o delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività; Quando l'attività non risulti iscritta alla CC.I.AA. e non esistano le suddette certificazioni la classe tariffaria è assegnata in base all'effettiva destinazione d'uso prevalente dei locali.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Si applica la tariffa relativa alla categoria prevalente con riserva di verificare l'effettiva destinazione d'uso delle aree e dei locali occupati/condotti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, come risultante dalla planimetria allegata alla dichiarazione presentata.
6. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale, va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando

planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
6. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 16 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, come riportati nel precedente art. 5, c. 3;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ossia locali nei quali non si abbia, di regola, presenza umana;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, fermo restando che il periodo di esenzione di intende limitato all'intervallo temporale di effettivo mancato utilizzo del locale o dell'alloggio;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione o i fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzabili;
 - f) gli edifici destinati al culto;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Dette circostanze, indicate nella dichiarazione originaria o di variazione vanno presentate annualmente per confermare l'esistenza delle stesse. Per quanto attiene alla dimostrazione della circostanza per la quale gli immobili, adibiti a civile abitazione, sono privi di contratti attivi di fornitura di pubblici servizi a rete (come riportati nel precedente art. 7, comma 4), l'utente è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
3. Per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni e pertinenze che risultano essere prive del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività

nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, il tributo è dovuto e, la tariffa di riferimento è quella relativa ai magazzini senza vendita diretta di cui al D.P.R. n.158/1999.

4. Se, per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è attivo almeno uno dei pubblici servizi a rete (come riportati nel precedente art. 2, comma 3), il tributo è dovuto con la riduzione di cui all'art.18, c. 5 lett. b), del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 17 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Cod. Civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le condizioni di cui al comma precedente, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al soggetto gestore del servizio di nettezza urbana ed al Settore Risorse del Comune di Fasano. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorreranno gli eventuali effetti sul tributo.
5. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
6. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
7. Ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30%; La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di sei mesi continuativi o quattro giorni per settimana. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato annualmente attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano secondo i principi di cui al comma 6.
10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, viene applicata solamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 18- ESCLUSIONE QUOTA VARIABILE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO –

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano in via continuativa e prevalente (ossia non in modo episodico e purché sulle stesse aree si producano trascurabili quantità frazionarie, separate o miste, di rifiuti urbani) rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Si identificano quali aree di produzione di questi rifiuti, in via di principio e salva in ogni caso la concreta valutazione della specifica destinazione di ogni singolo sito, le sole superfici delle aree di lavorazione, nonché i locali (o parte delimitabile degli stessi) in cui si abbia esclusiva o, ad immediata evidenza, prevalente produzione di rifiuti speciali.
2. L'esclusione è riconosciuta a decorrere dalla presentazione di idonea denuncia accompagnata da attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
3. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, che verranno computati per intero) ove, come si rivela nella comune esperienza, risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento della quota variabile indicate nella tabella di seguito riportata:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
autocarrozzerie	60 %
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, aree esterne attrezzate dei distributori di carburante	50 %
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50 %
Falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	50 %
Rosticcerie	50 %
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	40 %
Officine meccaniche, carpenterie	40 %
Tipografie, stamperie, vetrerie	40 %
Laboratori fotografici, eliografie	30 %
pasticcerie	30 %
Ambulatori medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	20 %
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20 %
pelletterie	20 %
Ulteriori attività produttive di beni e servizi con produzione di rifiuti speciali o pericolosi non precedentemente identificate	20 %

4. Per fruire dell'applicazione del comma 3, le utenze non domestiche devono presentare apposita dichiarazione nella quale indicare:
 - a) Indicare il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecvc..) e la tipologia di rifiuto prodotta;

- b) Comunicare, anche con idonee modalità informatiche, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti urbani prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante l'avvio a recupero presso imprese a ciò abilitate e specificando sia i quantitativi suddivisi per frazione che il costo fatturato di tali conferimenti. Nel caso in cui venga presentata la dichiarazione di cui al presente comma, ma risulti non mai presentata o applicata alcuna forma di detassazione per gli anni precedenti, la stessa verrà acquisita come nuova denuncia a valere per l'anno di presentazione.
5. Sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile le utenze non domestiche di cui all'allegato AI del presente Regolamento che producono i rifiuti di cui all'Allegato A) del Regolamento che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, purché venga dimostrato l'avviamento dei medesimi al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al meato per un periodo non inferiore ad anni cinque. È fatta ad ogni modo salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, su richiesta dell'utenza domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza dei cinque anni.
6. Per fruire dell'applicazione del comma 5, le utenze non domestiche devono presentare apposita dichiarazione nella quale:
- Indicare il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc...) e la tipologia di rifiuti urbani prodotti;
 - Comunicare, anche con idonee modalità informatiche, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti urbani prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e specificando sia i quantitativi suddivisi per frazione che il costo fatturato di tali conferimenti. Nel caso in cui venga presentata la dichiarazione di cui al presente comma, ma risulti non mai presentata o applicata alcuna forma di detassazione per gli anni precedenti, la stessa verrà acquisita come nuova denuncia a valere per l'anno di presentazione.

Art. 19 – AGEVOLAZIONI

- L'Ente può autorizzare agevolazioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 18, con deliberazione di Consiglio Comunale.
- Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.
- Possono usufruire di una riduzione sul tributo da versare per l'intero anno, i contribuenti che dimostrano di avere una dichiarazione ISEE al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di imposta, per l'intero nucleo familiare occupante l'immobile di residenza e relative pertinenze, fino ad € 10.000,00, secondo i seguenti scaglioni:**

	REDDITO COMPLESSIVO ISEE:
A	€ 0 abbattimento totale
B	da € 0,01 a €. 6000, abbattimento parziale fino a concorrenza del totale dovuto per anno, del 65% delle risorse disponibili al netto delle agevolazioni previste per lo scaglione "A";
C	da € 6000,01 a €. 10000, abbattimento parziale fino a concorrenza del totale dovuto per anno, del 35% delle risorse disponibili al netto delle agevolazioni previste per lo scaglione "A";

Detta riduzione spetta solo ed esclusivamente sul tributo da corrispondere sull'abitazione principale e relative pertinenze. La stessa viene calcolata e detratta dall'importo dovuto per l'intero anno, prima di procedere al calcolo delle singole rate.

Le agevolazioni saranno attribuite in maniera inversamente proporzionale all'ISEE, fino a concorrenza dell'importo previsto in bilancio.

- Sulla base delle istanze acquisite nei termini sarà predisposta ed approvata con determinazione dirigenziale la graduatoria dei beneficiari secondo l'ordine crescente dei valori dell'ISEE.

5. Le richiamate riduzioni hanno validità limitatamente all'anno per le quali è stata presentata la dichiarazione.

Art. 20 – VERSAMENTI E LIQUIDAZIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) con il codice tributo 3944.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto, rapportato all'anno, non sia superiore ad € 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
6. **Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede all'emissione di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata postale, senza applicazione di sanzioni ed interessi da pagarsi entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso. Per ragioni di economicità e celerità del procedimento, il Comune può procedere direttamente alla notificazione di un avviso di accertamento valevole anche come sollecito di pagamento con esclusione di sanzioni e interessi nel caso in cui l'importo sia versato entro i 60 giorni dalla notifica.**

Art. 21 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - il numero ed i dati degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - la tipologia di attività effettivamente esercitata;
 - le occupazioni già dichiarate e non corrispondenti a singole unità già censite in catasto;
 - le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;
 - i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
3. Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari, saranno direttamente applicate dall'ufficio e, per le stesse, non vi è l'obbligo dichiarativo. I residenti sono tenuti, invece, a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.
4. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo sull'apposito modulo approvato con Determinazione del dirigente del Settore Risorse.
5. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

7. Se i soggetti di cui al c. precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i dati ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza;
 - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
- i) la dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere sempre i dati catastali dell'unità immobiliare e degli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
 - l'indirizzo P.E.C..
10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali preposti o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- I. Il Comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 23 - ACCERTAMENTO

- I. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80% della

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi i casi di segreto militare o di immunità, in cui l'accesso ai locali è sostituito dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Cod. Civ.. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari almeno all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. L'ufficio procede, con cadenza biennale, ad accertamento delle superfici dichiarate ai fini dell'applicazione del tributo.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito di notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante apposito strumento di pagamento determinato dall'Ente, se non diversamente disciplinato.
7. Le possibilità di rateizzazione sono disciplinate da Regolamento Comunale per le Entrate Tributarie.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 25 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal c. 1 dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. All'omessa indicazione nella dichiarazione dei dati catastali dell'unità immobiliare occupata è applicata la sanzione amministrativa di € 100,00 fino ad un massimo di quattro unità immobiliari. Quando il numero di immobili dichiarati senza dati catastali è superiore a quattro unità immobiliari si applica la sanzione amministrativa di € 500,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 nonché di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011.
8. La sanzione di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta (Ravvedimento Operoso), sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 471/97.
9. Gli interessi sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 26, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 21, comma 4, del presente regolamento.

Art. 27 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Rifiuti biodegradabili Rifiuti dei mercati	200108 200201 200302
CARTA E CARTONE	Imballaggio in carta e cartone Carta e cartone	150101 200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica Plastica	150102 200139
LEGNO	Imballaggi in legno Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	150103 200138
METALLO	Imballaggi metallici metallo	150104 200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro vetro	150107 200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile Abbigliamento Prodotti tessili	150109 200110 200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDUIFFERNZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO A1

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'allegato 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2 D. lgs. n. 152/2006

dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2)

1. MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2. CINEMATOGRAFI E TEATRI
3. AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4. CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5. STABILIMENTI BALNEARI
6. ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7. ALBERGHI CON RISTORANTE
8. ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9. CASE DI CURA E RIPOSO
10. OSPEDALI
11. UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
12. BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
13. NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
14. EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
15. NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16. BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17. ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIER, BARBIERE, ESTETISTA
18. ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19. CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20. ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
21. RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
22. MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE
23. BAR, CAFFE', PASTICCERIA
24. SUPERMERCATO, PANE, PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
25. PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
26. ROTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
27. IPERMERCATI DI GENERI MISTI
28. BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
29. DISCOTECHE, NIGHT CLUB
Attività non elencate, ma ad esse simili per

ALLEGATO B

Utenze NON DOMESTICHE

dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2)

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO - Associazioni o istituzioni con fini assistenziali - Associazioni o istituzioni politiche - Associazioni o istituzioni culturali - Associazioni o istituzioni sindacali - Associazioni o istituzioni previdenziali - Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro - Associazioni o istituzioni benefiche - Associazioni o istituzioni tecnico-economiche - Associazioni o istituzioni religiose - Scuole da ballo - Sale da gioco - sale da ballo e da divertimento - musei e gallerie pubbliche e private - scuole pubbliche di ogni ordine e grado - scuole parificate di ogni ordine e grado - scuole private di ogni ordine e grado - scuole del preobbligo pubbliche - scuole del preobbligo private - aree scoperte in uso - locali dove si svolgono attività educative - centri di istituzione e formazione lavoro
CINEMATOGRAFI E TEATRI - Cinema - Teatri - Aree scoperte cinema teatri musei, ecc... - Locali destinati a congressi convegni
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA - Autorimesse in genere - Aree e tettoie destinate a uso parcheggio - Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano - Aree scoperte in uso a deposito autoveicoli e natanti - Aree e tettoie destinate ad uso ricovero caravans ecc. - Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio - Magazzino deposito in genere senza vendita - Magazzini deposito di stoccaggio - Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI - Campi da calcio - Campi d atennis - Piscine - Bocciodromi e simili - Palestre ginnico sportive - Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva - Distributori carburanti - Aree scoperte distributori carburanti - Campeggi

STABILIMENTI BALNEARI Stabilimenti balneari
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI Saloni esposizione in genere Gallerie d'asta
ALBERGHI CON RISTORANTE Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante) Agriturismo con ristorante e pernottamento
ALBERGHI SENZA RISTORANTE Ostelli per la gioventù Foresterie Alberghi diurni e simili Alberghi Locande Pensioni Affittacamere e alloggi Residences Case albergo Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante) Bed and Braekfast Aree scoperte in uso
CASE DI CURA E RIPOSO Soggiorni anziani Case di cura e riposo Case per ferie Colonie Caserme e carceri Collegi ed istituti privati di educazione Collettività e convivenze in genere Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme
OSPEDALI ospedali
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI Enti pubblici Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli Studi legali Studi tecnici Studi ragioneria Studi sanitari Studi privati Uffici assicurativi Uffici in genere Autoscuole Laboratori di analisi Agenzie funebri Agenzie di viaggio Ricevitorie lotto totip totocalcio Internet point Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi Emittenti radio tv pubbliche e private
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO Istituti bancari di credito Istituti assicurativi pubblici Istituti assicurativi privati Istituti finanziari pubblici Istituti finanziari privati

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI Librerie Cartolerie Bazar Abbigliamento Pelletterie Pelliccerie Elettrodomestici Materiale elettrico Apparecchi radio tv Articoli casalinghi Giocattoli Colori e vernici Articoli sportivi Calzature Sementi e prodotti agricoli e da giardino Mobili Materiale idraulico Materiale riscaldamento Prodotti di profumeria e cosmesi Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita Aree scoperte in uso Negozi di mobili e macchine per uffici Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE Edicole giornali Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari Tabaccherie Farmacie Erboristerie Articoli sanitari Articoli di odontotecnica Negozi vendita giornali Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO Gioiellerie e orologerie Pietre e metalli preziosi Antiquariato Negozi di filatelia e numismatica Aree scoperte in uso negozi ecc. Ceramica Vetri e specialità veneziane Strumenti musicali Bigiotterie Dischi e videocassette Tessuti Articoli di ottica Articoli di fotografia Negozi mercerie e filati Locali deposito materiali edili, legnami, ecc.. vendita Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI Locali e aree scoperte beni non alimentari

Aree scoperte in uso Banchi di beni non alimentari Centro tatuaggi
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIER, BARBIERE, ESTETISTA Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc... Parrucchieri e barbieri Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA Elettricista Negozi pulitura a secco Laboratori e botteghe artigiane Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi Falegnamerie Legatorie Marmista Riparatori elettrodomestici e simili Aree scoperte in uso
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO Autofficine Carrozzerie Elettrauto Officine in genere Aree scoperte in uso
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE Stabilimenti industriali
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione, serigrafia, copisteria, tipografie, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie)
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB Ristoranti Rosticcerie Trattorie Friggitorie Self service Pizzerie Tavole calde Agriturismo senza pernottamento Osterie con cucina Attività rientranti nel comparto della ristorazione Aree scoperte in uso
22.MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE Mense popolari Refettori in genere Mense Birrerie Osterie senza cucina amburgherie
BAR, CAFFE', PASTICCERIA Bar Caffè

Bar pasticcerie Bar gelaterie Aree scoperte in uso Gelaterie senza produzione Pasticcerie senza produzione
SUPERMERCATO, PANE, PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI Negozi confetterie e dolci in genere Negozi generi alimentari Panifici Latterie Macellerie Salumerie Pollerie Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso Bottiglierie, vendita vino Aree scoperte in uso negozi generi alimentari Locali vendita ingrosso generi alimentari
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO Negozi di frutta e verdura Pescherie Pizza la taglio, piadinerie, Kebab Aree scoperte in uso Negozi di fiori Locali vendita serre
IPERMERCATI DI GENERI MISTI Ipermercati di generi misti
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari Posteggi di generi alimentari Aree scoperte in uso Banchi di generi alimentari
DISCOTECHE, NIGHT CLUB Night clubs Ritrovi notturni con bar ristoro Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club



CITTÀ DI FASANO

Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. ¹¹⁶ del 30 DIC 2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO :

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI(TARI) - RIAPPROVAZIONE

pareri espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1. D.Lgs. 18/8/2000, n.267 sulla su citata proposta di deliberazione

Parere ☒ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Marisa Ruggiero

Fasano 18/12/2020

Parere ☒ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Marisa Ruggiero

Fasano 18/12/2020

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano 30 DIC 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Alfredo Mignozzi

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
F.to avv. Vittorio Saponaro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Alfredo Mignozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 gennaio 2021

Fasano, 25 gennaio 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Alfredo Mignozzi

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.



E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano, 30 dicembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to avv. Alfredo Mignozzi

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Alfredo Mignozzi